

CAMERA DEI DEPUTATI N. 48

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BUZZI, BORGHI, RAMPA, FABBRI FRANCESCO,
PATRINI, BERTÈ, LEONE RAFFAELE**

Presentata il 29 maggio 1963

**Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente
i concorsi per merito distinto degli insegnanti della scuola elemen-
tare, secondaria ed artistica**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — I concorsi per merito distinto, banditi, dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono stati espletati non senza alcune incongruenze cui si dovrebbe porre rimedio.

Infatti, se è vero che con l'istituto del concorso per merito distinto il legislatore si è proposto di invogliare gli insegnanti ad approfondire la loro preparazione culturale e professionale, è anche vero che numerosi sono stati gli insegnanti i quali, pur avendo conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8 decimi e perfino ai 9 decimi, non hanno, però, conseguito il beneficio previsto dalla legge, nonostante la sufficienza dei posti messi a concorso.

Ciò è accaduto per le difformità dei criteri adottati da parte delle Commissioni giudicatrici in ordine alla valutazione dei soli titoli.

In considerazione che, per tale motivo, molti dei posti messi a concorso non sono stati coperti, riteniamo doveroso presentare questa proposta di legge.

Confidiamo per tanto che il Parlamento le voglia riservare il suo sollecito consenso, tenuto presente che la proposta, già presentata nella trascorsa legislatura, ha ottenuto l'approvazione da parte della VIII Commissione della Camera dei deputati e solo per mancanza di tempo non è stata esaminata anche dall'altro ramo del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 3 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione

per il concorso a merito distinto, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 80/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ».

ART. 2.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica, che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, ad ogni effetto giuridico ed economico, sono inquadrati, nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza prevista dai rispettivi bandi.